


Report



Le nuove disposizioni in materia di green economy e fonti rinnovabili introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni

22 luglio 2020



1. Premessa

Con Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 178, S.O. ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state adottate “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (c.d. **Decreto Semplificazioni**).

Tra queste, al Capo III del Titolo IV (dall'articolo 56 all'articolo 64), sono state introdotte una serie di misure di semplificazione in materia di *green economy*.

Tali misure hanno ad oggetto, in primo luogo, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi procedimenti di autorizzazione ed incentivazione (articolo 56). Un secondo gruppo di norme introduce meccanismi di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (articolo 57), dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (articolo 60), dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (articolo 61), dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (articolo 62) e per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal* (articolo 64). Infine, le ulteriori disposizioni del Capo III riguardano i trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (articolo 58), il meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni (articolo 59) e il programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque (articolo 63).

In attesa dell'emanazione della legge di conversione e delle modifiche eventualmente introdotte in tale sede, di seguito si riporta una sintetica analisi delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 56, in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

2. Articolo 56: disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

Come è ormai consuetudine, all'interno del medesimo articolo di legge il Legislatore ha regolato aspetti diversi del settore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, attraverso un articolato meccanismo di rinvii, sostituzioni, integrazioni e modifiche della normativa di settore preesistente.

Le novità introdotte dall'articolo 56 riguardano, nella sostanza, i seguenti profili:

- a) procedimenti autorizzativi;
- b) procedimenti di incentivazione;
- c) controlli da parte del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (**GSE**).

2.1 Le novità in materia autorizzativa

Il comma 1 dell'articolo 56, introduce una serie di modifiche ai procedimenti autorizzativi previsti dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il quale, come noto, costituisce la disciplina di riferimento per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (**Decreto Rinnovabili**).

2.1.1. Articolo 56, comma 1, let. a)

All'articolo 4 del Decreto Rinnovabili, recante i principi generali in materia di autorizzazioni, viene aggiunto il comma 6-*bis*, ai sensi del quale, in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a (i) integrali ricostruzioni, (ii) rifacimenti, (iii) riattivazioni e (iii) potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) riguarderà esclusivamente le variazioni dell'impatto sull'ambiente, indotte dalla modifica proposta, anziché dall'impianto nel suo complesso.

Report

2.1.2. Articolo 56, comma 1, let. b)

Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Rinnovabili il quale, nella nuova formulazione¹, estende anche ai progetti di impianti autorizzati ma non ancora realizzati la procedura abilitativa semplificata di cui al successivo articolo 6, in caso di modifiche non sostanziali degli impianti. Ciò, salvo quanto disposto al nuovo articolo 6-bis, che contiene una disciplina specifica (e ulteriormente semplificata) per taluni tipi di impianti.

La nuova versione del comma 3 dispone che la modifica non è considerata sostanziale ed è sufficiente la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 11 del Decreto Rinnovabili, se gli interventi da realizzare:

- a) non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi;
- b) non comportano variazioni della volumetria delle strutture;
- c) non comportano variazioni dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

Da notare che le suindicate ipotesi sono espressamente riferite solo a progetti ed impianti fotovoltaici ed idroelettrici mentre scompare il riferimento a quelli eolici, la cui disciplina è adesso contenuta nel nuovo articolo 6-bis del Decreto Rinnovabili. Nella nuova versione, inoltre, non è più presente il riferimento a talune specifiche modifiche riguardanti gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas.

Infine, come nella precedente versione, restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al Codice dell'Ambiente².

2.1.3. Articolo 56, comma 1, let. d)³

Viene introdotto il nuovo articolo 6-bis del Decreto Rinnovabili rubricato "*Dichiarazione di inizio lavori asseverata*".

Ai sensi del comma 1 di tale articolo, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 (A) gli interventi su impianti esistenti e (B) le modifiche di progetti autorizzati che (i) senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e (ii) a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

- a) **impianti eolici:** interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- b) **impianti fotovoltaici con moduli a terra:** interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- c) **impianti fotovoltaici con moduli su edifici:** interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) **impianti idroelettrici:** interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

¹ Articolo 5, comma 3: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

² D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

³ La let. c) del comma 1 introduce delle modifiche di coordinamento all'articolo 6, comma 11 del Decreto Rinnovabili.

Report

Anche nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti in uno degli interventi sopra elencati, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione anche la dichiarazione di cui al comma 4⁴.

Ai sensi del comma 4, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.

Il medesimo procedimento è, inoltre, previsto per:

- (I) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo;
- (II) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Ciò a condizione, in entrambi i casi, che i suddetti fabbricati ed immobili non ricadano all'interno di parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi⁵.

Sono inoltre esclusi gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Trattandosi di nuovi impianti, per questi ultimi tipi di progetto alla dichiarazione devono essere allegati anche gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Il nuovo articolo 6-*bis* dispone, infine, che gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione⁶.

2.1.4. Articolo 56, comma 2

Viene modificato l'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – il quale disciplina il procedimento autorizzativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – il cui comma 3, nella nuova versione, assoggetta al procedimento di Autorizzazione Unica anche *“gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti”*.

2.2 Le novità in materia di incentivi

Come anticipato, il Decreto Semplificazioni interviene anche in materia di incentivi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introducendo un'ulteriore meccanismo di incentivazione a favore degli impianti che sono stati oggetto del c.d. Decreto Spalma Incentivi⁷.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono un regime incentivante sia per gli impianti i cui titolari, in applicazione dell'articolo 24 del Decreto Spalma Incentivi, optarono all'epoca per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto (regime più favorevole), sia per quelli che, invece, decisero di continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo (regime meno favorevole).

⁴ La nuova norma specifica che la presentazione di tale dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

⁵ Zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

⁶ L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.

⁷ D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Report

2.2.1. Articolo 56, commi 3 e 4

I titolari di impianti i quali non hanno optato per la rimodulazione degli incentivi percepiti, potranno partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni. Per l'accesso all'incentivo il GSE predisporrà, per tali impianti, separate graduatorie (comma 3).

Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie, saranno ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli oggetto della nuova procedura e, dunque, sull'eventuale residuo di potenza non assegnata in forza delle procedure d'asta già esistenti. Inoltre, la norma prevede l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione del 5% rispetto a quella offerta dal produttore, mentre per gli impianti iscritti a registro, la tariffa di riferimento è ridotta del 3% (comma 4).

2.2.2. Articolo 56, commi 5 e 6

Ai medesimi bandi del GSE sopra descritti, potranno partecipare anche i titolari di impianti i quali hanno optato per la rimodulazione degli incentivi all'epoca percepiti.

In questo caso, l'accesso all'incentivo sarà possibile senza l'applicazione delle condizioni previste ai commi 3 e 4 per gli impianti che non hanno optato per la rimodulazione degli incentivi percepiti, di cui al paragrafo precedente.

Per entrambe le tipologie di impianti, il comma 6 precisa che resta fermo il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie vigenti.

2.3 Le novità in materia di controlli

L'articolo 56 del Decreto Semplificazioni ha, infine, apportato talune modifiche all'articolo 42 del Decreto Rinnovabili, che regola i procedimenti di controlli e sanzioni in materia di incentivi, di competenza del GSE.

2.3.1. Articolo 56, comma 7, let. a)

Innanzitutto il Legislatore è nuovamente intervenuto per delimitare – questa volta temporalmente – il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero di quelli già erogati.

Il comma 3 dell'articolo 42 del Decreto Rinnovabili disponeva che *“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate [...]”*, senza prevedere alcun limite temporale entro il quale il GSE potesse procedere in tal senso.

Per effetto della modifica in esame, al suddetto comma 3 è stato ora aggiunto, come ulteriore requisito affinché il GSE possa disporre la decadenza dagli incentivi, che si sia “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Tale ultima norma dispone, al comma 1, che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Ciò significa che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 42, decorso il suindicato termine di diciotto mesi dal riconoscimento degli incentivi, in linea generale il GSE non potrà più disporre la decadenza dagli stessi né, di conseguenza, recuperare quelli già versati.

Stante il rinvio generale ai presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi che il suddetto limite temporale non sussista nel caso in cui l'incentivo sia stato conseguito *“sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”* (comma 2). In tale ultimo caso, dunque, il provvedimento di decadenza e il conseguente recupero degli incentivi già erogati, potrà essere disposto dal GSE anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi.

Report

2.3.2. Articolo 56, comma 7, let. b)

Sempre all'articolo 42 del Decreto Rinnovabili è stato sostituito il comma 3-bis, il quale adesso dispone che "Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter"⁸.

2.3.3. Articolo 56, comma 8

Con una norma di raccordo, l'ultimo comma dell'articolo 56 interviene, infine, sui procedimenti di annullamento ancora in corso e quelli già definiti dal GSE ma oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale.

Dispone il comma 8 che le nuove disposizioni introdotte dal precedente comma 7 sopra descritte, si applicano anche:

- a) ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso;
- b) su richiesta dell'interessato, ai procedimenti definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti;
- c) su richiesta dell'interessato, ai procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva.

Nelle suindicate ipotesi, il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Contatti



Carlo Giofrè, Senior Associate
T: +39 06 3269 5009
carlo.gioffre@osborneclarke.com

⁸ Ai sensi dell'articolo 56, comma 7, let. c), al comma 3-ter dell'articolo 42 del Decreto Rinnovabili, dopo le parole "Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate" sono aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono soppresse.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura confidenziale e potrebbero essere coperte da segreto professionale. Il documento è stato predisposto da Osborne Clarke. Nessuna persona, ad esclusione del destinatario potrà fare uso o affidamento sul presente senza il nostro previo consenso scritto. Di conseguenza, non accettiamo alcuna responsabilità in relazione al presente nei confronti di persone o entità se non il destinatario. Grafici eventualmente contenuti nel presente documento sono inseriti allo scopo di facilitare la comprensione dell'analisi ivi contenuta e non potranno sostituirsi ad una lettura accurata dell'intero documento.